

DELIBERA N. 77/08/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 9, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28 NEI CONFRONTI DELLA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI UNO" ("TG1")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 28 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, gli articoli 5 e 10, comma 9;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio 2008, recante *"Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 73/08/CSP del 20 marzo 2008, con la quale l'Autorità, avendo rilevato dai dati del monitoraggio relativi al periodo dal 10 al 17 marzo corrente (cioè alla prima settimana della seconda e ultima fase della presente campagna elettorale, decorrente dalla presentazione delle liste) uno squilibrio delle forze politiche, particolarmente avvertibile nei notiziari, e sussistente sia nel rapporto tra le due forze politiche maggiori e il complesso delle altre, sia all'interno di queste ultime sia anche, in certa misura tra il PDL e il PD, ha richiamato le emittenti televisive al riequilibrio

immediato delle presenze delle liste politiche in competizione, in aderenza alle norme ed ai principi richiamati nella medesima delibera nonché ai criteri declinati nell'articolo 1 della delibera stessa;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio relativi al periodo dal 18 al 26 marzo corrente, relativamente alle edizioni del telegiornale “TG1” diffuso dall'emittente Rai Uno della società RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, risulta che i tempi di parola sono stati ripartiti tra le varie liste politiche in competizione nella misura specificata nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera;

RILEVATO che dai dati sopra indicati continua a rilevarsi uno squilibrio tra le due forze politiche maggiori e il complesso delle altre;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento , il quale, secondo quanto previsto nella delibera n. 73/08/CSP, “va inteso, propriamente, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga”;

RILEVATO che l'emittente Rai Uno non ha conformato il proprio notiziario TG1 al richiamo rivolto con la menzionata delibera n. 73/08/CONS, persistendo uno squilibrio nei tempi di parola nei confronti delle liste Partito Socialista (1,52%), Partito Comunista dei Lavoratori (0,60%), Partito Liberale Italiano (0,60%), Sinistra Critica (0,75%), Unione Democratica dei consumatori (1,18%) e delle liste Movimento per l'Autonomia, Associazione difesa della vita – Aborto? No grazie, Per il bene comune, Lista dei Grilli Parlanti, Forza Nuova e M.E.D.A., alle quali non è stato attribuito alcun tempo di parola;

VISTO l'art. 4, comma 5, della la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 20 febbraio 2008, richiamato dall'art. 6 della successiva deliberazione del 28 febbraio 2008, il quale prevede che *“Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nel comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti”*;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza, stante l'avanzato corso della campagna elettorale, di pervenire con effetto immediato a una più equa ripartizione tra le liste concorrenti alle elezioni del tempo di parola, all'interno del notiziario TG1, assicurando adeguata presenza nei confronti delle liste sopra citate;

RILEVATA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

Alla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., concessionaria dell'emittente televisiva in ambito nazionale “*Rai Uno*”, con sede in Roma, Viale Mazzini, n. 14, di provvedere, con effetto immediato, all'interno del notiziario TG1, al riequilibrio delle presenze delle liste citate nelle premesse della presente delibera.

La mancata ottemperanza alla presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 28 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola